



NOTA OPERATIVA

N. 18/2018

OGGETTO: I profili giuridici del curatore fallimentare

1. Premesse

Lo scopo della presente Nota Operativa è quello di descrivere i profili giuridici riguardanti la disciplina del curatore fallimentare.

Il Curatore fallimentare è l'organo propulsore della procedura fallimentare, a cui è affidata la conservazione, amministrazione e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Il Curatore fallimentare è, quindi, una figura essenziale nell'odierna struttura del fallimento, in quanto organo imparziale che opera nell'interesse generale, come incaricato giudiziario a fianco del giudice e quindi terzo rispetto al fallito ed ai creditori.

L'art. 30 della Legge Fallimentare stabilisce che il Curatore, accettando l'incarico, assume la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Deve, tuttavia, escludersi che sia dotato di funzione certificante ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e che gli accertamenti di fatto dallo stesso compiuti facciano fede sino a prova contraria.

La sua figura ha subito un'evoluzione nel tempo ed oggi rappresenta l'organo preposto all'amministrazione del patrimonio fallimentare.

Attraverso le varie riforme, che si sono succedute, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di garantire una migliore gestione del patrimonio dell'impresa fallita, in un'ottica di salvaguardia sia delle esigenze dei creditori, sia delle difficoltà dell'imprenditore dichiarato fallito.

Il D.L. n. 59 del 3 maggio 2016 ha rivisto l'art. 25 L.F. ed ha ricostruito la struttura "gerarchica" dei rapporti tra gli organi della procedura, attribuendo, orizzontalmente a ciascun organo, differenti ambiti di competenza ed eliminando il riferimento al potere di direzione del Giudice delegato.

La figura del Curatore, pur rimanendo soggetto alla sua vigilanza e a quella del comitato dei creditori, rappresenta ora non più soltanto un esecutore delle direttive e degli ordini del Giudice delegato ma gestisce direttamente la procedura fallimentare attraverso le misure ritenute più opportune a realizzare l'interesse dei creditori, ad eccezione dei casi in cui tali attività non siano state legislativamente affidate agli altri organi del fallimento.